



Tribunale di Treviso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del [REDACTED]/2023 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa n. [REDACTED] /2021 tra le parti:

Ricorrente: [REDACTED] con l'avv. BURLA GIOVANNI, BURLA BARBARA,
BURLA TITO, CHIGLIARO ANNA

Resistente: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI, con l'avv. [REDACTED].

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte ricorrente:

1) in via principale

- *previa parziale disapplicazione del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, approvato con decreto interministeriale del 14.7.2004, ed applicazione degli art. 3.5 e 5 del previgente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della Cassa, accertare e dichiarare il diritto del dott. [REDACTED] di ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza con decorrenza 1.5.2006, prendendo come reddito di riferimento, per la quota retributiva della pensione, la media dei migliori 10 anni degli ultimi 15 anni dichiarati anteriormente all'anno di maturazione del diritto a pensione;*

- *condannare, conseguentemente, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico come sopra riliquidato ed a versare, entro i limiti della prescrizione decennale, le differenze sino ad oggi non erogate e quelle erogande fino alla effettiva riliquidazione, oltre accessori medio tempore maturati e maturandi;*

2) in via istruttoria

- *si chiede che il G.L., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare alla Cassa convenuta la produzione della documentazione relativa alla posizione assicurativa e contributiva del dott. [REDACTED];*

3) in ogni caso



- spese e competenze di giudizio, quantificate secondo i parametri di legge, integralmente rifuise, oltre c.u., spese generali ed accessori di legge.

PARTE RESISTENTE

- **in via principale:** respingere integralmente il ricorso avverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;

- **in subordine,** nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse illegittimo il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della quota A di pensione del ricorrente, accertare e dichiarare che tale quota di pensione vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995, norme recepite altresì dalla Delibera del C.d.A. della Cassa dell'8-9.5.1997, e dunque prendendo a riferimento per la determinazione della base pensionabile la media dei 15 redditi dichiarati dal ricorrente, considerando a tal fine gli ultimi redditi anteriori al 31.12.2003;

- **in ogni caso:** per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare compiuta la prescrizione con riferimento alle eventuali differenze per i ratei pensionistici anteriori al 14.07.2016, oppure, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 14.07.2011, come richiesto anche dallo stesso ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari ovvero”.

FATTO E DIRITTO

Il dott. ██████████, pensionato dal 2006, ha lamentato l'errata liquidazione della parte retributiva della pensione da parte della Cassa Commercialisti, a causa dell'applicazione del Nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto interministeriale del 14.7.2004, e non del previgente regolamento (prendendo, dunque, come riferimento gli ultimi 20 anni di contribuzione e non i migliori 10 anni scelti tra gli ultimi 15 anni precedenti la data della pensione).

Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza, con decorrenza 1.5.2006, prendendo come reddito di riferimento, per la quota retributiva della pensione, la media dei migliori 10 anni degli ultimi 15 anni dichiarati anteriormente all'anno di maturazione del diritto a pensione, con conseguente condanna della Cassa Commercialisti a corrispondergli il trattamento pensionistico così riliquidato ed a versare, entro i limiti della prescrizione decennale, le differenze non erogate e quelle erogate fino alla effettiva riliquidazione, oltre accessori.

La Cassa Commercialisti ha contestato le richieste del pensionato, affermando che la rimodulazione del numero di anni da considerare ai fini del calcolo della quota pensionistica calcolata con il metodo retributivo non intacca il principio del *pro rata*, che riguarda, a suo dire, unicamente l'applicazione del calcolo contributivo.



Tribunale di Treviso

In via subordinata, la Cassa ha osservato, inoltre, che in caso di applicazione del previgente regolamento, andrebbero comunque considerate, come base di riferimento, 15 annualità (e non 10 come richiesto dal ricorrente), come da delibere del 1997 della Cassa.

In ulteriore subordine, ha eccepito la non computabilità, nel calcolo della quota A della pensione, dei redditi dichiarati anteriormente all'anno di maturazione del diritto a pensione.

Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste, ex art. 19 comma 3 della l. 21/1986, o almeno la prescrizione quinquennale delle somme anteriori al 14.7.2011, ex art. 47 bis dpr 639/1970, norma entrata in vigore in data 6.7.2011.

**

In materia di inapplicabilità, alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007, del nuovo Regolamento della Cassa del 2004, si ritiene di aderire ai principi ormai consolidati della giurisprudenza della Corte di Cassazione, per come affermati nella sentenza delle Sezioni Unite, n.17742/2015, e più volte reiterati dalle successive pronunce del giudice di legittimità (con riferimento a normative analoghe delle varie Casse professionali, ivi compresa quella del Commercialisti).

È noto che la L. n. 335 del 1995 ha previsto, tra l'altro, che per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa la pensione sia determinata con il sistema contributivo (art. 1, comma 6).

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni è stato introdotto un sistema misto, articolato in due quote: una quota, corrispondente all'anzianità antecedentemente acquisita, determinata secondo il sistema retributivo previgente; una seconda quota determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata successivamente (art. 1, comma 12).

La giurisprudenza individua in tale disposizione l'affermazione implicita del principio del *pro rata*, sul rilievo che la legge consente che i lavoratori assicurati, i quali alla data del 31 dicembre 1995 vantino una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, abbiano una base frazionata per il calcolo della prestazione pensionistica, computata sulla base del sistema retributivo per l'anzianità contributiva maturata fino a quella data e sulla base del sistema contributivo per quella successiva (cfr. Cass. 18136/2015).

Con riferimento agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza generale (nei quali rientra la CNPADC), e nel rispetto dei principi di autonomia del D.Lgs. n. 509 del 1994, la L. n. 335 del 1995 stabilì, in un primo momento, che *"allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel*



rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (art. 3, c. 12).

Successivamente, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 sostituì il primo ed il secondo periodo del riportato art. 3, comma 12, con una diversa formulazione, prevedendo per quel che qui rileva, che "*... In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. ...*".

L'ultimo periodo di detto comma 763, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 12, stabilì che "*sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge*".

Con il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, (conv. dalla L. n. 214 del 2011) fu adottato un ulteriore intervento legislativo che impose agli enti privati indicati dal D.Lgs. n. 509 del 1994 (tra cui la CNPADC) di allungare il termine di stabilità della gestione da 30 a 50 anni, fissando, altresì, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione delle misure conseguenti.

Infine, la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, ha previsto che "*l'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine*".

Per quel che qui rileva, il Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, approvato con D.I. del 14.7.2004, all'art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione previdenziale passando, in via graduale, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo.

Esso ha previsto, infatti, che la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1 gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, facendo riferimento, ai parametri individuati nella Tabella 8 allegata al Regolamento, che individua diversi periodi di riferimento, a seconda della data di decorrenza della pensione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, nel ricostruire il succedersi degli interventi legislativi inerenti alla L. n. 335 del 1995, ha, in sintesi, consolidato i seguenti principi:

- la garanzia costituita dal principio c.d. del *pro rata* - il cui rispetto è prescritto dall'art.3, comma 12, della L. n. 335 del 1995 per le casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro



criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche *in peius* dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (tra le tante, Cass.3520/2014 e Cass. SS.UU. 17742/2015);

- l'art. 1, comma 763, della legge del 2006 ha sostituito il concetto del *pro rata* di cui all'originario art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al "rispetto del principio del *pro rata*" (vecchia formulazione), ma a tenere "presente il principio dei *pro rata*" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006"; con ciò il criterio del *pro rata* è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del *pro rata* venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995 (tra le tante, la già cit. Cass. Sez.Un.17742/2015 e Cass.18136/2015);

- l'ultimo periodo del comma 763, per il quale sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto del principio del *pro rata*", ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità della delibera va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di *pro rata* accolto dalla legislazione al momento vigente;

- la norma della L. n. 147 del 2013, art.1, comma 488, non si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU, assumendo una ben determinata fisionomia interpretativa nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli enti privatizzati, in quanto lo stesso comma 488 interviene solo sul secondo parametro applicativo relativo all'applicazione attenuata dello stesso principio, ai sensi della formulazione del comma 12 introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 768 e non sul primo parametro di validità della regolamentazione della Cassa (rispetto assoluto dei *pro rata*, in forza della originaria formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12).

A fronte di questi principi, che possono ritenersi ormai consolidati (da ultimo affermati ancora da Cass.n.113/2019), si può fondatamente ritenere che alla pensione del ricorrente (con riferimento al



calcolo della quota A reddituale) non potesse applicarsi il nuovo Regolamento della Cassa del 2004, trattandosi di pensione liquidata prima del gennaio 2007, quando il principio del *pro rata* non poteva essere derogato.

Né può porsi in dubbio la natura realmente interpretativa dell'art.1, comma 488 della L. n. 147 del 2013, poiché la stessa è stata convincentemente correlata dalla Suprema Corte, nelle sentenze sopra citate, alla oggettiva ambiguità del testo della L. n. 296 del 2006, art.1, comma 768, in punto di limiti dell'effetto sanante delle precedenti delibere, riscontrata dalla giurisprudenza non uniforme non soltanto dei giudici di merito, ma soprattutto della stessa Corte di Cassazione.

Dunque, alla luce dell'interpretazione complessiva sopra ricordata, non può essere messo in dubbio che nel caso di specie - ove la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta prima del gennaio 2007 - vada applicata la formulazione originaria dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995.

Ne deriva che il nuovo Regolamento del 2004, avendo introdotto dei criteri di calcolo della quota reddituale della pensione peggiorativi rispetto a quelli previgenti, deve ritenersi in contrasto con il principio - inderogabile - del *pro rata*, contenuto nella formulazione originaria del cit.art.3 della L. n. 335 del 1995.

Circa l'eccezione di prescrizione si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, *"l'art. 2948 n. 4 c.c., che assoggetta al termine prescrizione di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, nè messa a disposizione"* (cfr. Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; Cass.6 novembre 1998, n. 11225; Cass. 21 novembre 1997, n. 11644, Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344 e Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).

Identici principi sono stati affermati dalla Suprema Corte, con riguardo ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, con sentenza 8 settembre 2015 n. 17742, che ha così statuito: *"in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 -*



Tribunale di Treviso

richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c."

Per tali motivi, nel caso di specie non opera la prescrizione quinquennale eccepita dalla convenuta, bensì quella decennale calcolata a ritroso dal 14.7.'21, ossia dalla pec sub doc. 5 (allegato zip) di parte ricorrente, da considerarsi primo valido atto interruttivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara l'inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003 e, per l'effetto, previa disapplicazione delle stesse, condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004 e, cioè, ex artt. 2 e 15 L. n. 21 del 1986 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi più elevati dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21 del 1986, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive;
- 2) condanna la Cassa convenuta a corrispondere al ricorrente gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con gli interessi come per legge in base al sistema retributivo antecedente al regolamento approvato il 14 luglio 2004, nei limiti della prescrizione decennale;
- 3) condanna la Cassa resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi Euro 4.500,00= oltre accessori di legge.

Treviso, [REDACTED]/2023

Il Giudice

Dott. Maria Teresa Cusumano